

**IN OCCASIONE DELL'80° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLO STUDIO
LEGALE DI DIRITTO DEL LAVORO, AVVENUTA IN CATANIA NEL NOVEMBRE
1946 AD OPERA DELL'AVV. GIUSEPPE GUERRERA,
IL NIPOTE RICORDA LA FIGURA DEL PROFESSIONISTA, PROMUOVENDO UN:**

**“BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
FINALIZZATO ALL'AVVIAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE RELATIVO AD
UN ARGOMENTO DI DIRITTO DEL LAVORO”**

Regolamento

Art. 1

È indetta una selezione per l'attribuzione di un contributo economico finalizzato all'avviamento della professione forense, avente ad oggetto la redazione di un elaborato in materia di diritto del lavoro intitolato: “Una società operante nel settore della grande distribuzione organizzata, con un organico complessivo superiore a 60 dipendenti e articolata in più unità produttive ubicate nel territorio regionale, cede tre distinti punti vendita siti in comuni differenti, ciascuno dei quali occupa sei lavoratori.

Il candidato esamini la disciplina applicabile e le tutele previste dall'ordinamento in favore dei lavoratori interessati dal trasferimento.”

Art. 2

Il contributo, dell'importo di € 2.000,00 (Euro duemila/00), sarà corrisposto in un'unica soluzione.

Art. 3

Per la partecipazione alla selezione è richiesta, pena l'esclusione:

- l'età non superiore ai 30 anni compiuti (per tale intendendosi coloro che non avranno ancora compiuto il 31° anno di età alla data del 31/12/2026);
- l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nel Distretto della Corte di Appello di Catania conseguita nella sessione di esami 2024/2025 e 2025/2026;
- l'iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Catania ed essere percettore di un reddito annuo imponibile per l'anno 2025 non superiore ad € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

Art. 4

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, in formato PDF sottoscritto digitalmente con firma digitale Pades, dovranno pervenire a mezzo PEC all'indirizzo postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it entro e non oltre il 31.10.2026, unitamente all'elaborato oggetto di valutazione, che dovrà essere non più breve di due cartelle e non più lungo di sei cartelle dattiloscritte.

Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) la votazione conseguita unitamente al diploma di laurea in giurisprudenza;
- b) di non aver riportato condanne penali o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
- c) di non fruire di altra borsa di studio concessa a qualsiasi altro titolo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

Copia del tesserino dell'iscrizione all'Albo, nonché, a pena di inammissibilità della domanda, informativa privacy sottoscritta.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal candidato ai fini della selezione, un numero telefonico ed un indirizzo PEC.

Ogni eventuale variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 5

Il concorso è per esame con valutazione di elaborato scritto.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La Commissione formulerà la graduatoria di merito per l'attribuzione del contributo dopo l'esame e la valutazione degli elaborati scritti inviati nel termine previsto dall'art. 4 del presente bando.

Art. 6

La Commissione giudicatrice sarà presieduta dall'Avv. Giuseppe Guerrera Grimaldi e sarà composta dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania (o da un suo delegato), da un componente scelto dallo stesso Avv. Guerrera, e da due altri componenti scelti dal Consiglio dell'Ordine.

Ciascun componente esprime un voto, compreso tra 1 e 10, per un punteggio massimo totale di 50/50. Si valuterà l'originalità dell'elaborato.

Art. 7

Il contributo verrà attribuito, previo conseguimento del voto minimo di 35/50, secondo l'ordine di graduatoria, al primo classificato; a parità di merito prevarrà il più giovane di età anagrafica, nonché, in caso di persistente parità il più giovane di iscrizione all'Albo.

Art. 8

L'importo del contributo verrà corrisposto in un'unica rata ed è finalizzato all'avviamento della professione.

Art. 9

Il contributo non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni, ai fini di carriera, giuridiche ed economiche.

Il godimento del contributo non integra alcun rapporto di lavoro, essendo finalizzato ad agevolare l'avviamento professionale del beneficiario/a.

Art. 10

Ai fini dell'attribuzione del contributo il vincitore sarà invitato a far pervenire all'Associazione, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti in carta semplice:

1. dichiarazione di accettazione del contributo e di tutte le condizioni previste nel bando;
2. codice Iban relativo al conto corrente sul quale accreditare l'importo del contributo;
3. autocertificazione nella quale l'interessato dovrà dichiarare di non aver usufruito di altra borsa di studio o contributo;
4. certificato generale del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 127/97.